

Avviso all'attenzione di una persona e di un'entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 251/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Ri Hong-sop e di Munitions Industry Department, la persona e l'entità che figurano nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il 9 luglio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiornare le informazioni relative alla persona e all'entità suddette, che sono oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

La persona e l'entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco dell'ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718>

Facendo seguito alla decisione dell'ONU, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le informazioni aggiornate relative alla persona e all'entità suddette dovrebbero rispecchiarsi anche nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

La persona e l'entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG RELEX.1.C - Questioni orizzontali
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione della persona e dell'entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ GUL 181 del 18.7.2018, pag. 86.

⁽³⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 181 del 18.7.2018, pag. 1.